



## ORDINANZA MUNICIPALE

### CONCERNENTE LE MISURE DA OSSERVARE NELLA MESSA A DIMORA E NELLA MANUTENZIONE DELLE SIEPI

---

*Risoluzione municipale no.423/2011, del 21 marzo 2011*

#### **Base legale**

Richiamati i disposti dell'art. 192 LOC, le norme previste dalla Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero per le opere di cinta, l'art. 697 del Codice civile svizzero, nonché le singole norme di attuazione dei PR in vigore, il Municipio fissa le regole inerenti la messa a dimora e manutenzione delle siepi a confine con l'area pubblica.

#### **Messa a dimora**

Per la realizzazione di piantagioni, siepi vive, entro il limite di quattro metri dal confine con l'area pubblica e/o aree gravate da diritti di passo e/o uso a favore del Comune, deve essere richiesta apposita autorizzazione al Municipio.

#### **Distanza dal confine**

1. Le siepi "vive" devono essere piantate a una distanza minima dal confine di centimetri cinquanta.
2. Per le siepi di gelso la distanza minima è di centimetri cento dal confine e le piante devono distare fra di loro centimetri duecento.
3. Le siepi "morte" possono essere piantate liberamente sulla linea di confine e sono equiparate alle opere di cinta.

#### **Obbligo di manutenzione**

1. I proprietari di opere di cinta vegetali, a confine con l'area pubblica e/o aree gravate da diritti di passo e/o uso a favore del Comune, sottostanno all'obbligo di manutenzione regolare, affinché le siepi siano contenute entro i limiti delle proprietà e con le altezze massime previste, in conformità alle singole disposizioni.
2. Se il proprietario omette la dovuta manutenzione il Municipio, previo avviso scritto, può ordinarne l'esecuzione forzata a ditta specializzata, addebitandone al proprietario tutti i costi.

**Altezza massima delle siepi e delle opere di cinta**

1. Le siepi vive devono essere mantenute a una altezza massima di centimetri centoventicinque dalla superficie del terreno più alto.
2. Le siepi di gelsi potranno avere una altezza massima di centimetri duecentocinquanta.
3. Per le siepi "morte" fanno stato i disposti contenuti nelle norme di attuazione dei piani regolatori in vigore.

**Entrata in vigore**

L'ordinanza entra in vigore immediatamente dopo la sua crescita in giudicato e abroga ogni precedente disposizione.

**Rimedi di diritto**

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a decorrere dal 23 marzo 2011, per un periodo di 15 giorni.

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il periodo di pubblicazione.

**PER IL MUNICIPIO**

**Il Sindaco**

**Il Segretario**

**Tiziano Ponti**

**Alberto Codioli**

Magadino, 21 marzo 2011

M:\5. Municipio\5.10 Ordinanze\Ordinanza igiene del suolo.doc